

Civile Ord. Sez. 5 Num. 8140 Anno 2026
Presidente: BALSAMO MILENA
Relatore: BENATTI MARCO
Data pubblicazione: 01/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24427/2024 R.G. proposto da:

SELMABAPIEMME LEASING S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato
GABRIELE ESCALAR

-ricorrente-

contro

GEOFOR S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO
GIOVANNELLI

-controricorrente-

nonché contro

COMUNE DI VICOPISANO

-intimato-

avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO
DELLA TOSCANA n. 495/2024 depositata il 15/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dal
Consigliere MARCO BENATTI.

FATTI DI CAUSA

La società SelmaBipiemme Leasing S.p.A. aveva concesso un immobile in locazione finanziaria alla società Zelig s.r.l., ma tale contratto si era concluso anticipatamente con la risoluzione per inadempimento della conduttrice il 10/12/2012, cui però non aveva fatto seguito la restituzione del bene, che sarebbe avvenuta solo in data 30/3/2017 in seguito alla dichiarazione d'esecutività del lodo arbitrale intervenuto fra le due società. Il Comune di Vicopisano (PI), a mezzo della concessionaria Geofor spa, ricevuta notizia dall'utilizzatrice dell'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria, annullò in autotutela gli atti emessi nei confronti di Zelig s.r.l. con riferimento all'imposta TARI per gli anni TARI 2013-2016 ed emise un avviso nei confronti della concedente SelmaBipiemme Leasing spa, con riferimento alla medesima imposta riferita agli anni 2014-2017 e alle relative sanzioni e interessi. Quest'ultima impugnò l'avviso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dall'utilizzatrice, il bene non le era stato riconsegnato, permanendo in capo alla Zelig s.r.l. la titolarità passiva del tributo. La CTP rigettò il ricorso con condanna alle spese. Su appello della società concedente, nel contraddittorio con il Comune e Geofor spa e con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana ha respinto il gravame. Secondo la Corte di merito - atteso che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che il soggetto passivo dell'imposta è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1 commi 641 e 642 L. 27.12.2013 n. 147) - dagli atti di causa era possibile dedurre che, a seguito della risoluzione del contratto di

locazione finanziaria, le unità immobiliari fossero rientrate in possesso della concedente proprietaria sin dal 10/12/2012, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 4 d.P.R. n. 445/20 resa dal legale rappresentante della Zelig srl, sicché l'effettivo possesso o detenzione dei locali ed aree doveva ritenersi in capo all'appellante. L'affermata, da parte di quest'ultima, falsità della predetta dichiarazione non sarebbe risultata contestata in alcuna sede. Inoltre, la Corte territoriale ha rilevato come, dall'art. 3 lett. g) del Regolamento del Comune di Vicopisano, ente locale responsabile del servizio pubblico di raccolta, siano indicate tre ipotesi in cui è espressamente previsto che l'inapplicabilità della tassa in questione, ipotesi non ricorribili nel caso specifico.

Il giudice d'appello ha altresì respinto la tesi volta a sancire la rilevanza, per la presente procedura, del citato lodo arbitrale avendo la stessa carattere di specialità a fronte di una libera scelta negoziale di risoluzione della controversia privatamente, quale quella del giudizio arbitrale.

Ricorre per cassazione la società concedente sulla base di tre motivi, integrati da successiva memoria.

Resiste con controricorso la concessionaria Geofor spa.

Il Comune di Vicopisano, cui il ricorso è stato notificato telematicamente il 14/11/2024, è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 806 e 824-*bis* c.p.c., 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. in quanto la CGT della Toscana - laddove ha ritenuto di non poter valutare secondo il proprio apprezzamento, ritenendolo non ammissibile come prova, il contenuto del lodo arbitrale del 12 dicembre 2016 - avrebbe palesemente violato e falsamente applicato le disposizioni richiamate in rubrica in quanto gli elementi di fatto utili per la decisione

desumibili da un lodo arbitrale ben possono essere utilizzati a fini probatori in un giudizio relativo ai tributi senza incorrere in alcuna preclusione anche in ragione della piena equiparazione esistente tra le pronunce arbitrali e le pronunce giurisdizionali recata dall'art 824-bis c.p.c.

2. Con il secondo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti in relazione al n. 5) del primo comma dell'art. 360 c.p.c. e all'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Si afferma che i giudici di seconde cure abbiano omesso d'esaminare un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti e cioè l'esistenza di consumi rilevati per l'utenza elettrica relativi al periodo di aprile 2014 e all'immobile *de quo* attestati da una fattura Enel intestata alla conduttrice, depositata dalla stessa controparte, che comproverebbero inequivocabilmente il mancato rilascio dell'immobile concesso in *leasing* da parte di Zelig. Argomenta, a tal fine, sull'insussistenza, nel caso specifico, dell'ipotesi d'inammissibilità ex art. 360, comma quarto, c.p.c.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 71 e 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 115 e 116 c.p.c., 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Prospetta la nullità della sentenza poiché la CGT della Toscana, laddove ha sostenuto che non risulterebbe "*che vi sia stata contestazione della veridicità*" della dichiarazione della locataria sulla data di rilascio dell'immobile "*in qualche sede*" avrebbe violato e falsamente applicato le norme richiamate in rubrica in quanto spetta all'amministrazione presso cui è depositata la dichiarazione sostitutiva di certificazione l'esecuzione dei dovuti controlli e il disconoscimento degli eventuali benefici nel caso. Non avrebbe potuto la Corte di merito basare la sua convinzione su una dichiarazione che è invece stata contestata nel giudizio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

4. Ritiene questa Corte che il primo motivo di ricorso sia fondato, restandone assorbiti gli altri.

4.1 L'orientamento su cui ha fatto leva la Corte territoriale, in tema di specialità della procedura e natura privatistica della scelta arbitrale, è stato superato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite sin dalla decisione n. 24153/2013, che ha ribaltato la precedente concezione non giurisdizionale dell'arbitrato, sulla scia delle modifiche legislative del 1994 e del 2006 e delle pronunce della Corte Costituzionale, per affermare che l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 25/1994 e dal d.lgs. 40/2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.

4.2 Secondo la citata pronuncia, che appare opportuno sintetizzare, la tesi della natura negoziale del lodo rituale, e così anche sulla unitarietà del fenomeno arbitrale, è stata accolta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.Un. 3.8.2000, n. 527, seguita da molte pronunce successive) come attinente ad istituto *«ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale»* perché formato sulla *«rinunzia all'azione giudiziaria»*; la spinta alla ricostruzione in chiave esclusivamente privatistica del *dictum* arbitrale originava dalla preoccupazione che soltanto questa mettesse l'istituto al riparo da rischio di incostituzionalità ex art. 102 Cost.; il problema è se il legislatore possa equiparare a certe condizioni le pronunce arbitrali che rispettino un determinato *iter* processuale alle sentenze dei giudici civili, "giurisdizionalizzandole", senza collidere con i principi costituzionali, in tema di tutela dei diritti. Con sentenza 14.7.1977, n. 127, la Corte costituzionale ha rilevato che il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti perché solo la scelta dei soggetti (intesa come una dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24 Cost., comma 1), può derogare al precetto contenuto nell'art. 102 Cost.; la fonte dell'arbitrato non può più ricercarsi in una legge ordinaria o, più

generalmente, in una volontà autoritativa e il principio fissato dall'art. 806 c.p.c. assume il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell'intero ordinamento; va sottolineata la correlazione necessaria fra potere di azione e giurisdizione che porta al coordinamento dell'art. 102 con l'art. 24 Cost., comma 1; va valorizzato il rapporto di complementarità individuato fra comma 1 e comma 2 dell'art. 102, sicché il monopolio della giurisdizione statale non va inteso in senso assoluto, ma nel quadro del divieto d'istituzione di giudici straordinari o speciali; sussiste pertanto compatibilità dell'istituto dell'arbitrato con il monopolio della giustizia statale nei limiti in cui esso non sia obbligatorio; di regola, la funzione giurisdizionale sui diritti si esercita davanti ai giudici ordinari, ma è tuttavia consentito alle parti, nell'esercizio di una libera e autonoma scelta, di derogare a tale regola agendo a tutela dei propri diritti davanti a giudici privati, riconosciuti tali dalle legge, in presenza di determinate garanzie.

4.3 L'art. 824-*bis* c.p.c. equipara gli effetti del lodo, dalla data della sua ultima sottoscrizione, a quelli della sentenza passata in giudicato; anche l'art. 829, comma primo, n. 8, c.p.c., esprime chiaramente tale attribuzione dell'attitudine del lodo a fare dell'oggetto del proprio giudizio una *res cognita*, laddove, introducendo come motivo di nullità la violazione del giudicato (esterno) equipara completamente alla sentenza passata in giudicato il lodo non più impugnabile; la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2013, ha rilevato che «*con la riforma attuata con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il legislatore ha introdotto una serie di norme che confermano l'attribuzione alla giustizia arbitrale di una funzione sostitutiva della giustizia pubblica. Anche se l'arbitrato rituale resta un fenomeno che comporta una rinuncia alla giurisdizione pubblica, esso mutua da quest'ultima alcuni meccanismi al fine di pervenire ad un risultato di efficacia sostanzialmente analoga a quella del dictum del giudice statale. Se, quindi, il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità in*

materia, struttura l'ordinamento processuale in maniera tale da configurare l'arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale, è necessario che l'ordinamento giuridico preveda anche misure idonee ad evitare che tale scelta abbia ricadute negative per i diritti oggetto delle controversie stesse ».

La giurisprudenza successiva di questa Corte si è mossa nel solco così autorevolmente tracciato.

4.4 Nel caso specifico, previo accertamento della definitività del lodo, il giudice di merito dovrà interpretarlo per accertare quando effettivamente il possesso del bene sia transitato in capo alla concedente e con esso la titolarità passiva del tributo, e ciò con particolare riferimento alla rilevanza della disposta restituzione da parte dell'arbitro nonché in relazione a tutte le altre circostanze emergenti dal giudizio, e non solo in relazione all'attendibilità o meno della dichiarazione del legale rappresentante della locataria.

5. Il primo motivo va quindi accolto, assorbiti gli altri, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, che provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.

Il Presidente

Milena Balsamo